

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di

Commissario Liquidatore ex U.S.L. BA/6

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000008	11/05/2022

OGGETTO: Atto di appello promosso dinanzi alla Corte di Appello di Bari nel giudizio R.G. n°712/2019 per risarcimento danni da HCV – Nomina consulente medico legale di parte.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N.RO 20220000014 DEL 09/05/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

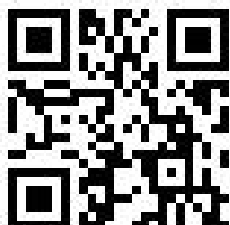
Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 10/05/2022 16:48 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 10/05/2022 19:57 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 11/05/2022 14:12 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 11/05/2022 13:43 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio on-line della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **11/05/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Atto di appello promosso dinanzi alla Corte di Appello di Bari nel giudizio R.G. n°712/2019 per risarcimento danni da HCV – Nomina consulente medico legale di parte.

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX USL BA/6

Vista la Deliberazione n.239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale avv. Edvige Trotta che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- con ricorso ex art. 702 c.p.c., ritualmente notificato, la Gestione Liquidatoria ex USL BA/6 veniva citata a comparire dinanzi al Tribunale di Bari per il risarcimento dei presunti danni subiti a seguito di trasfusione di sangue presso il P.O. di Molfetta;
- con ordinanza ex art. 702-quater c.p.c. del 18.3.2019, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice nei confronti della Gestione Liquidatoria ex USL BA/6 per aver contratto HCV a seguito di trasfusioni di sangue infetto effettuate presso il P.O. di Molfetta;
- la Gestione Liquidatoria ex USL BA/6 proponeva appello avverso la predetta ordinanza con legale interno;
- con ordinanza del 02.03.2022, la Corte di Appello di Bari ha disposto la rinnovazione della CTU, rinviando all'udienza di trattazione scritta del 06.7.2022.

RITENUTO

- che è interesse della Gestione Liquidatoria ex USL BA/6 partecipare alle operazioni peritali per contestare l'avversa pretesa;
- che il Direttore dell'U.O.C. di Medicina Forense, dott. Vincenzo Defilippis, ha comunicato alla Struttura Legale il nominativo del Consulente Tecnico di Parte, nella persona della dott.ssa Crescenza Abbinante, Dirigente dell'U.O.S. Sicurezza Cure e R.G..

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

D E L I B E R A

Assunto quanto in premessa:

- di nominare nel giudizio in oggetto, quale Consulente Tecnico di Parte della Gestione Liquidatoria ex USL BA/6, la dott.ssa Crescenza Abbinante, Dirigente dell'U.O.S. Sicurezza Cure e R.G., che nella detta qualità presenzierà alle operazioni peritali, con diritto al rimborso per le spese di missione come da Regolamento Aziendale.

Tutta la documentazione richiamata nella presente delibera è agli atti della S.B.L.

1093/15

PROFILI CONTABILI☐ RILEVANTE, a valere su:☒ NON rilevante**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**☐ SOGGETTA a pubblicazione☒ NON soggetta a pubblicazione**ONERI DI RISERVATEZZA:**☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare☒ NON contiene dati personali**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Carucci Angelo Ernesto	Firmato digitalmente il 09/05/2022 14:41
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	Firmato digitalmente il 10/05/2022 10:36